



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio

Relazione tecnica sulla
ricognizione ordinaria delle
partecipazioni pubbliche al

31/12/2023

(articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

I - Introduzione: Il quadro normativo

1.1. Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

1.2. Enti assoggettati al TUSP

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”*.

1.3. Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Alla data del 31.12.2023 il Comune di Lissone annovera partecipazioni dirette in quattro società. Tramite, poi, la partecipazione diretta nella società Ambiente Energia Brianza (AEB) partecipa indirettamente nelle altre società del Gruppo AEB/A2A.

II – Contenuto della ricognizione ordinaria

La ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del TUSP.

Attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. Le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20, vale a dire le società che:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante. Deve trattarsi, quindi, di società diverse da quelle di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; da quelle di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; da quelle di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. 50/2016; dalle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti

- pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A queste ipotesi si ritiene debbano aggiungersi quelle società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del TUSP. Restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal TUSP.

I piani di razionalizzazione devono indicare modalità e tempi di realizzazione e devono essere accompagnati da una specifica relazione.

Le valutazioni sopra esposte devono effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso 31 dicembre 2023) come ricorda l'art. 26, comma 11.

III - Finalità istituzionali

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IV - Le partecipazioni del comune di Lissone: ricognizioni

Le partecipazioni societarie al 31.12.2023 ai fini della ricognizione ordinaria sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Ambiente Energia Brianza s.p.a. La società, di cui il Comune ha una quota del 6,799%, rappresenta una realtà industriale ben radicata nel tessuto sociale ed economico della Brianza e opera dal 1910 nel settore dei servizi di pubblica utilità come: fornitura e distribuzione gas, energia elettrica, settore ambientale, illuminazione pubblica e gestione farmacie comunali.

Dal 1° novembre 2020, A2A entra nel capitale sociale di AEB con una quota del 33,517% a fronte di un contributo in termini di asset di distribuzione gas e dell'intera partecipazione nella società di A2A dedicata all'Illuminazione Pubblica che serve oltre 2,2 milioni di abitanti sul territorio nazionale. Dal 1/11/2020 AEB SpA controlla 4 società: Gelsia Srl, Gelsia Ambiente Srl, RetiPiù Srl, A2A Illuminazione Pubblica Srl.

Nel corso del 2023, inoltre, AEB ha acquisito il 90% della società VGE 05 S.r.l., (il restante 10% è posseduto da Volta Gestione Energie S.r.l.), attiva nella produzione di energia elettrica da Fotovoltaico – che si occuperà della realizzazione dell'impianto, sito in provincia di Udine.

Lissone Farmacie S.p.a. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari al 20,00%, gestisce le farmacie comunali e quindi la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed articoli complementari venduti abitualmente in farmacia.

Brianzacque S.r.l. La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 7,1959%, ricopre il ruolo di gestore unico affidatario del SII nella Provincia di Monza e Brianza.

Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione). La società, di cui il Comune possiede una partecipazione diretta pari all'1,46%, avente come obiettivo primario la costruzione in Lissone di un palazzo destinato ad un'esposizione permanente di mobili e prodotti d'arredamento e la conseguente organizzazione e gestione della stessa, è stata posta in liquidazione.

Il Comune di Lissone detiene partecipazioni indirette, ancorchè non di controllo, nelle seguenti società attraverso le partecipazioni detenute dalla società AeB Spa e precisamente:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE al 31.12.2023 per il tramite di AeB SpA (non di controllo)

- A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. – 6,7992%
- Gelsia Ambiente Srl – 4,759%
- Gelsia Srl – 6,7992%
- RetiPiù Srl – 6,7992%
- VGE05 Srl --- 6,119%
- A2A Services and Real Estate ---0,569%

A2A illuminazione Pubblica S.r.l., la Società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta tramite AEB dal 2020, si occupa di modernizzare le infrastrutture di illuminazione pubblica tramite la sostituzione degli impianti vetusti e l'uso di apparecchi illuminanti equipaggiati con sorgenti Led di ultima generazione

Gelsia Ambiente S.r.l., La società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta tramite AEB, è la società responsabile dei servizi di igiene ambientale e della gestione della piattaforma ecologica del Comune di Lissone.

Gelsia S.r.l. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta tramite AEB, si occupa della vendita e della distribuzione di gas naturale nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

Retipiù S.r.l. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta tramite AEB, gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale.

VGE 05 S.r.l. AEB S.p.A., con due successivi acquisti effettuati nel corso del 2023, detiene il 90% della società che si occupa della produzione di energia elettrica.

Per completezza di informazione si fa presente che:

In data 6 settembre 2023 l'assemblea dei soci di AeB SpA ha approvato il bilancio finale di liquidazione periodo 26.04.2012-30.06.2023 e il piano di riparto finale della società Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione. La partecipazione è stata pertanto azzerata.

In data 26 settembre 2023, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle attività del Gruppo A2A e di ottimizzazione dei servizi corporate, è stata costituita la società A2A Services and Real Estate, partecipata da A2A S.p.A. (81,3%), ACinque S.p.A. (10,3%) ed AEB S.p.A. (8,38%). Il Comune di Lissone, quindi, per il tramite di AeB SpA detiene una partecipazione in questa società dello 0,569%

V - Ricognizione ed esito della razionalizzazione

Il processo di ricognizione rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Avvalendosi delle linee guida predisposte dal dipartimento del Tesoro, condivise dalla Corte dei conti, la ricognizione è stata effettuata utilizzando le stesse schede contenute nel formato standard del provvedimento di razionalizzazione periodica, che viene allegato alla presente relazione.

Gli esiti della ricognizione risultano di seguito specificati.

Ambiente Energia Brianza (AEB) s.p.a.

In ossequio alle previsioni contenute nel TUSP, il Comune di Lissone, in qualità di socio, aveva approvato nel 2018 gli indirizzi di razionalizzazione societaria e della struttura di governance che il Gruppo finalizzati ad ottimizzare l'assetto societario, attraverso la trasformazione della Capogruppo, in holding di gruppo, dotandola di una struttura organizzativa adeguata, trasferendo il personale di staff necessario dalle società operative del Gruppo stesso.

Nel 2019 il Comune ha deliberato ulteriori linee di indirizzo per un percorso di razionalizzazione che vedesse tutti i soci pubblici conferire le partecipazioni nelle società operative in AEB s.p.a. con l'obiettivo di "semplificare" la governance del Gruppo. Tale percorso si è perfezionato in data 30 dicembre 2019, allorquando l'assemblea dei soci di AEB ha deliberato un aumento di capitale sociale riservato agli enti che dovevano apportare partecipazioni in AEB.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 28 aprile 2020 il Comune di Lissone ha approvato l'operazione di integrazione societaria e industriale tra i gruppi AEB e A2A e tutti i relativi accordi regolatori.

Più in particolare, mediante tale operazione di integrazione societaria si è realizzato, tra l'altro:

i) il trasferimento, da parte di A2A, dell'intero capitale sociale della società controllata A2A Illuminazione pubblica a r.l. nell'altra società controllata Unareti S.p.A; ii) la scissione parziale del ramo di azienda della distribuzione del gas da Unareti e il suo conferimento in AEB; iii) la suddivisione, all'esito della riparametrazione del valore unitario delle azioni ordinarie, del capitale sociale di AEB in due categorie di azioni, di cui quelle di categoria A, da assegnare ai soci, e quelle di categoria B, da assegnare al nuovo socio A2A; iv) la modificazione dell'entità soggettiva delle partecipazioni e dei relativi poteri di controllo (il Comune di Lissone detiene una partecipazione del 6,799% e la società A2A S.p.A. il 33,517%; le restanti azioni sono detenute dagli altri soci pubblici)

Nel corso del 2020 la società Ambiente Energia e Brianza s.p.a. ha quindi cambiato la compagine societaria che, da società partecipata interamente da enti pubblici, è divenuta società mista, stante l'integrazione societaria perfezionata con A2A S.p.A, società partecipata al 50% da enti pubblici (Comune di Milano e Comune di Brescia) e per il 50% quotata in borsa.

Va segnalato tuttavia che, con sentenze nn. 412, 413 e n. 414 del 2021, il Tar Lombardia-Milano ha disposto l'annullamento della deliberazione del comune di Seregno n. 17 del 20.04.2020 avente identico contenuto alla deliberazione di consiglio comunale di Lissone n. 8 del 28 aprile 2020. Il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 6142 e 6143 del 6 settembre 2021 e n. 6213 del 06.09.2021 ha confermato quanto deciso dal Tar Lombardia-Milano.

Tali pronunciamenti giurisdizionali non incidono sulla deliberazione del comune di Lissone che mantiene quindi piena validità. Peraltro, va segnalato che l'operazione avrebbe potuto essere realizzata con la sola volontà del comune di Seregno, avente la maggioranza delle azioni di AEB.

Alla luce di tali pronunciamenti, tra le società A2A S.p.A. e A.E.B. S.p.A. con tutte le società ricorrenti Idrotech, Eco Term, C.s.t., De. Ca. Bo., sono stati raggiunti degli accordi transattivi, senza oneri per gli enti pubblici, secondo cui queste ultime hanno rinunciato a ogni rapporto o controversia che possa essere vantata per ragioni, titoli o causa dedotti nei giudizi che hanno dato luogo alle sentenze oggetto dei ricorsi amministrativi.

Il Comune di Lissone è rimasto totalmente estraneo ed escluso da tale accordo transattivo.

Anche alla luce delle indagini penali in corso, che coinvolgono amministratori del comune di Seregno e alcuni ex amministratori delle società partecipate, il Comune di Lissone con determinazione dirigenziale n 895 del 12 settembre 2024 ha affidato incarico diretto alla proposizione di azione di risarcimento dei danni subiti dal Comune di Lissone, quale socio di AeB Spa, in relazione all'operazione di integrazione societaria tra AeB spa e A2a Spa unitamente ad un incarico tecnico contabile per il supporto alla predetta azione legale e relativo al danno economico derivante all'ente in relazione alla sopra citata operazione societaria (determinazione dirigenziale n 901 del 13 settembre 2024).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 24 luglio 2024 è stato approvato un protocollo di intesa tra il Comune di Lissone quale capo-fila e i comuni aventi partecipazioni azionarie in AEB che hanno deciso di aderire, relativo alla disciplina dell'iter procedurale intrapreso con i provvedimenti su indicati.

La società AEB S.p.A., per il tramite di alcune partecipate indirette, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali relative ad attività che rientrano tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società a tale scopo costituite. Nello specifico: 1) RETIPIU' SRL garantisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale per il Comune di Lissone in attesa della individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'ATEM; 2) GELSIA AMBIENTE SRL garantisce il ciclo integrato dei rifiuti (nonché la gestione della parte amministrativa per l'Ente).

L'attività attribuita alla società è pertanto riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale.

L'esito della ricognizione, come nel piano precedente, è il mantenimento senza interventi.

Lissone Farmacie S.p.a.

La Società Lissone Farmacie S.p.a. si occupa della gestione del servizio farmaceutico, attività rivolta a fini sociali secondo quanto previsto dall'art.112 del D. Lgs 267/2000.

I dati di bilancio positivi evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1), svolgendo un ruolo strategico per l'Ente.

L'esito della ricognizione, come nel piano precedente, è il mantenimento senza interventi.

Società Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)

Considerato che la società non aveva già nel 2015 una gestione attiva della propria attività, essendo l'attività di mediazione già cessata nel corso dell'esercizio 2013, la misura che era stata programmata nel piano operativo di razionalizzazione era di procedere al suo scioglimento previa vendita dell'unico asset rappresentato dal Palazzo del Mobile e alla liquidazione della quota del Comune.

L'assemblea straordinaria tenutasi il 13 marzo 2017 ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa.

La società al 31.12.2023 risulta ancora in liquidazione.

La ricognizione non prevede, come nel piano precedente, alcun intervento dato il processo di liquidazione in corso.

Società Brianzacque S.r.l.

La Società Brianzacque S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza; tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite.

Si ricorda che il Testo Unico dell'Ambiente D.lgs. 152/2006 non consente la gestione in economia del Servizio di che trattasi da parte dell'Ente locale, ne consegue la stretta necessità della società alle finalità dell'Ente.

I dati di bilancio evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

L'esito della ricognizione, in continuità con i piani precedenti, è il mantenimento senza interventi.

Il perimetro della razionalizzazione periodica deve ricomprendere non solo le società partecipate direttamente dal Comune ma anche quelle partecipate indirettamente per il tramite di società controllate.

Per il Comune di Lissone la partecipazione in AeB SpA non costituisce partecipazione di controllo, pertanto nei confronti delle sue partecipate indirette l'Ente non dispone della possibilità di assumere decisioni di tipo straordinario.

Cio' nonostante, si riporta uno stralcio della deliberazione Corte dei Conti Lazio n. 47/2021 nella quale: *La Sezione richiede che le future ricognizioni siano comprensive di tutte le partecipazioni societarie indirette, ancorché non di controllo, ritenendo che la completezza della ricognizione sia conforme alla lettera oltre che alla funzione delle norme previste dal d.lgs. n. 175/2016 in materia di ricognizione e razionalizzazione. Si osserva, infatti, che gravi criticità nella gestione di una partecipazione indiretta, ancorché non di controllo, si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quelli del socio pubblico.....ma anche sulla "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", criterio generale previsto dal TUSP per la gestione delle partecipazioni pubbliche. Appare pertanto necessario censire tutte le partecipazioni indirette per avere un quadro informativo completo del sistema delle partecipazioni comunali, presupposto per la legittima adozione delle più opportune scelte di razionalizzazione "avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche ed alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica", come espressamente prescritto dall'art. 1, comma 2 del TUSP."*

Si elencano, pertanto, le Partecipazioni indirette (non di controllo) per le quali non si annoverano interventi.

Società Gelsia S.r.l.

La società opera nei settori di vendita di gas metano ed energia elettrica, produzione di energia elettrica e termica, teleriscaldamento e gestione del calore.

I dati economico-finanziari al 31.12.2023 della società ne evidenziano la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

A conclusione del processo di razionalizzazione societaria e della struttura di governance del Gruppo AEB/Gelsia (descritto nel precedente paragrafo) la società è partecipata indirettamente dal Comune tramite AEB s.p.a., che controlla interamente la società.

La società è già stata oggetto di razionalizzazione con l'operazione autorizzata con delibera di Consiglio Comunale n. 106/2019.

Società Retipiù S.r.l.

La società è operativa nei settori di distribuzione del gas metano e dell'energia elettrica e illuminazione pubblica. Gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale per l'Ente. L'attività della società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale: pertanto la partecipazione appare necessaria per le finalità dell'Ente.

Il trend economico-finanziario positivo della società dimostra la sua convenienza economica, la sua sostenibilità finanziaria e la sua efficienza operativa.

La società è partecipata indirettamente dal Comune tramite AEB s.p.a., che controlla interamente la società.

Società Gelsia Ambiente S.r.l.

La società è operativa nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti e gestisce, per l'Ente, il servizio di igiene ambientale, attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale e pertanto la partecipazione risulta indispensabile per le finalità dell'Ente. L'andamento economico-finanziario della società ne evidenzia la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

La società è partecipata indirettamente dal Comune tramite AEB s.p.a., che controlla la società con una quota del 70%. La restante quota del 30% del capitale sociale è detenuta da A2A Integrambiente s.r.l., entrato nella compagine sociale nel 2018 con il perfezionamento della "gara a doppio oggetto".

A2A illuminazione Pubblica S.r.l.

La Società si occupa di installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione. L'Ente detiene la partecipazione indiretta in tale società per il tramite di AeB ed in funzione del processo di integrazione con A2A S.p.A. (società quotata sul mercato mobiliare italiano) del cui gruppo fa parte.

VGE 05 S.r.l.


La società ha per oggetto la produzione elettrica da fonti rinnovabili, consulenza e assistenza tecnica, progettazione, piani di sicurezza, di promozione, di studio e di esecuzione diretta e indiretta di impianti industriali. AEB S.p.A., con due successivi

acquisti effettuati nel corso del 2023, ha acquistato il 90% della società che ha ottenuto l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine, in provincia di Udine.

A2A Services and Real Estate SpA

In data 26 settembre 2023, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle attività del Gruppo A2A e di ottimizzazione dei servizi corporate, è stata costituita la società A2A Services and Real Estate, partecipata da A2A S.p.A. (81,3%), ACinque S.p.A. (10,3%) ed AEB S.p.A. (8,38%). La società si occupa di fornire servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio.

Rappresentazione grafica società partecipate dal Comune di Lissone al 31 dicembre 2023



*AEB ha azzerato la propria partecipazione (7,56%) in Sinergie italiane Srl in liquidazione –
Mentre ha acquisito l'8,38% della società A2A services & Real estate SpA